
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 766/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 522 del 02/08/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI TRADIZIONALI ESTIVI - DITTA AMADEI COMUNICAZIONE SRL - CIG ZCC2963902.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel corso della stagione estiva il Comune di Valtournenche organizza o patrocina diversi eventi a sostegno della tradizione allo scopo di fare conoscere la nostra cultura ai turisti che soggiornano nel comprensorio;

PRESO ATTO che è volontà dell'Amministrazione:

- realizzare dei documentari filmati degli eventi "Pic-nic con vista" e La Veillà" allo scopo di utilizzarli a fini promozionali e divulgativi nonché per la loro trasmissione televisiva;
- realizzare dei filmati promozionali, ottimizzati per la trasmissione televisiva, relativi agli eventi Accueil à l'Alpage, Alpage Ouvert, Dézarpa e Veillà;

CONTATTATA in merito la ditta Amadei Comunicazione srl con sede in Aosta in piazza Chanoux, 45 – PI 00502180078 che si rende disponibile all'effettuazione dei servizi richiesti al prezzo complessivo di € 1.708,00 Iva 22% inclusa, come meglio specificato nel preventivo di spesa iscritto al protocollo dell'Ente al n. 8650 del 30/07/2019 e qui allegato;

DATO ATTO che la ditta in parola oltre a essere specializzata nella realizzazione di documentari filmati sul tema della tradizione e della cultura valdostana ha anche la facoltà, in esclusiva, di trasmissione degli stessi sul canale televisivo tematico Tv Vallée;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 32, comma 2 in materia di determina a contrarre in caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)"

- l'art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

DATO ATTO che l'importo dei servizi in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla ditta Amadei Comunicazione srl con sede in Aosta in piazza Chanoux, 45 – PI 00502180078 il servizio di realizzazione di documentari filmati sul tema della tradizione e della cultura valdostana nonché la realizzazione e la trasmissione sul canale televisivo tematico Tv Vallée di filmati promozionali relativi agli eventi Accueil à l'Alpage, Alpage Ouvert, Dézarpa e Veilà;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta Amadei Comunicazione srl la somma complessiva di € 1.708,00 IVA 22% inclusa con imputazione della spesa al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, come di seguito specificato:
 - € 853,00 al cap/art. 2201/5 M/P 05.02 PDCF U1.03.02.02.004;
 - € 855,00 al cap/art. 4200/6 M/P 07.01 PDCF U1.03.02.02.004
3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG ZCC2963902;
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è UFA7JG;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC, dott. Riccardo Mantegari;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**